# REGOLAMENTO (CEE) N. 665/71 DELLA COMMISSIONE

## del 30 marzo 1971

## che ristabilisce i dazi applicabili alle conserve di ananassi della sottovoce doganale ex 20.06 B II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya (1), in particolare i protocolli nn. 1 e 2,

visto il regolamento (CEE) n. 654/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli originari dalla Repubblica unita di Tanzania, dalla Repubblica dell'Uganda e dalla Repubblica del Kenya (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1584/70 del Consiglio, del 27 luglio 1970, relativo all'applicazione del protocollo n. 2 allegato all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che, in virtù del protocollo n. 2 allegato all'Accordo di cui sopra, la Comunità economica europea è autorizzata a prendere le misure necessarie per evitare gravi pertubazioni nelle correnti commerciali tradizionali per il caso in cui le importazioni comunitarie, effettuate in esenzione di dazio, delle conserve di ananassi della voce doganale 20.06 B II, originarie dagli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, superino nel corso dell'anno la quantità di 860 tonnellate ; che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1584/70 del Consiglio, la Commissione può introdurre mediante regolamento dei dazi applicabili a queste importazioni se constata che le importazioni stesse hanno raggiunto la quantità di 860 tonnellate ; che il periodo d'applicazione di questi dazi non può estendersi al di là dell'anno in corso ;

considerando che nel corso del 1971 sono state effettuate importazioni comunitarie di conserve di ananassi, originarie degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, per un quantitativo superiore a 860 tonnellate ; che nell'intento di evitare pertubazioni gravi nelle correnti di scambio tradizionali è opportuno applicare dei dazi della tariffa doganale comune alle importazioni delle conserve di ananassi in questione, di cui alla sottovoce doganale 20.06 B II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A partire dal 1° aprile 1971 e fino al 31 dicembre 1971, alle importazioni delle conserve di ananassi di cui alle sottovoci doganali 20.06 B II a) 5, 20.06 B II b) 5, ex 20.06 B II c) 1 cc) e ex 20.06 B II c) 2, originarie della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e Repubblica del Kenya si applicano i dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 55.
(2) Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 173 del 6. 8. 1970, pag. 1.